



Acque del Chiampo S.p.A.

Prot.SA/gg/ac/05853/2015
Arzignano 23/03/2015

RACCOMANDATA A MANO

Spett.le
I.C. INDUSTRIA CONCIARIA SRL
Via Sesta Strada, 21
36071 ARZIGNANO (VI)

Codice scarico 69

Oggetto: D.lgs. 152/06, L.R. Veneto 33/85 e loro successive modifiche ed integrazioni. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di origine conciarie nella rete fognaria industriale gestita da Acque del Chiampo S.p.a. Voltura della precedente autorizzazione del 27/03/2013 prot. n. 05937 per acquisto di ramo d'azienda.

Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90: Giovanna Girardi, tel 0444 459111.

Autorizzazione allo scarico numero: **2013/90**

Data decorrenza del presente provvedimento: **23/03/2015**

Scadenza del presente provvedimento (art. 124, comma 8 D.lgs. 152/06): **31/03/2017**

Termine per richiedere il rinnovo (art. 124, comma 8 D.lgs. 152/06): **31/03/2016**

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTI

- il D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. Veneto 33/85 e successive modifiche ed integrazioni;
- il PTA della Regione Veneto e successive modifiche ed integrazioni;
- la convenzione di gestione e relativo disciplinare stipulati tra Acque del Chiampo S.p.a. e Autorità d'Ambito dell'A.T.O. Valle del Chiampo 29 febbraio 2000, n. 135.365, ai sensi della L. 36/94 e della L.R. Veneto 5/98;
- il Regolamento adottato dal Comitato direttivo del gestore del collettore terminale di trasferimento degli effluenti depurati del bacino conciaro Agno - Chiampo - Consorzio A.R.I.C.A.;
- *il Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale*, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo S.p.a. con delibera n. 23 del 03/12/2007 e dall'Assemblea d'Ambito dell'A.T.O. Valle del Chiampo con delibera n. 8 del 21/03/2008 (di seguito *Regolamento di fognatura e depurazione*);

VISTI ALTRESI'

- l'autorizzazione allo scarico n. 2009/69 del 30/11/2011 prot. n. 18696;
- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria, presentata in data 30/03/2012;



- la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 6457 del 02/04/2012;
- la richiesta del 01/04/2011 prot. n. 5278 di trasferimento parziale e definitivo per acquisto di ramo d'azienda comprensivo di autorizzazione allo scarico pari a 75 mc/d in cat. B da N.C.P. Spa (cod. scarico 38) sita in Via Quinta Strada 20 Arzignano, in uso da Ambra Spa per contratto d'affitto d'azienda, a partire dal 01/04/2011;
- la richiesta del 15/11/2011 prot. n. 17831 di trasferimento parziale e definitivo per acquisto di ramo d'azienda comprensivo di autorizzazione allo scarico pari a 100 mc/d in cat. B da N.C.P. Spa (cod. scarico 38) sita in Via Quinta Strada 20 Arzignano, in uso da Ambra Spa per contratto d'affitto d'azienda, a partire dal 01/12/2011;
- la comunicazione del 20/03/2015 prot. n. 05736 di trasferimento parziale e definitivo per acquisto di ramo d'azienda comprensivo di autorizzazione allo scarico pari a 50 mc/d in cat. B1 da Tolio Spa (cod. scarico 140) sita in Via Arzignano 146/B Chiampo;

CONSIDERATE

1. Le caratteristiche dello scarico e del processo produttivo, così come risultanti dalla domanda di autorizzazione allo scarico e dall'istruttoria compiuta;
2. le caratteristiche ed i limiti del processo depurativo, il quale, in particolare, non è in grado di degradare completamente gli idrocarburi presenti nelle acque reflue;
3. la necessità di rispettare i criteri di classificazione dei rifiuti derivanti dal processo depurativo stabiliti dal D.lgs. 152/06, allegato D alla parte IV e dalle normative e direttive interpretative vigenti ai fini del loro smaltimento in discarica secondo il D.lgs. 36/03 e relativi regolamenti di attuazione; ciò al fine di non incorrere nelle responsabilità connesse all'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 110, 187, 188, 208 del D.lgs. 152/06 e di quelle contenute nelle normative ambientali speciali applicabile all'attività svolta da Acque del Chiampo s.p.a., nonché di garantire la continuità del servizio pubblico;
4. la necessità di osservare le prescrizioni contenute nella vigente autorizzazione all'esercizio ed allo scarico dell'impianto di depurazione di Arzignano;
5. la necessità di adempiere all'Accordo di programma quadro stipulato presso il Ministero dell'Ambiente il 05/12/2005.

AUTORIZZA

la I.C. Industria Conciaria Srl (d'ora in poi "Società Autorizzata"), corrente in Arzignano, Via Sesta Strada 21, C.F. e P.Iva 01229900244, in persona del legale rappresentante *pro tempore* **Sig. Cazzola Dorianò nato a Montecchio Maggiore (VI) il 06/10/1975** C.F. CZZDRN75R06F464V e residente a Arzignano in Via C. Menotti 5, a scaricare le acque reflue industriali conciarie di tipo **B con limiti riparametrati**, provenienti dallo stabilimento sito in Arzignano Via Sesta Strada 21, nella rete fognaria industriale gestita da Acque del Chiampo S.p.a., per un quantitativo massimo giornaliero di **631 metri cubi** (581 mc/d cat. B + 50 mc/d cat. B1).

Lo scarico deve avvenire nel rispetto dei valori limite di cui alla seguente tabella:

Solidi Sospesi	mg/l	7299
COD filtrato	mg/l	5762
Cloruri	mg/l	7757
Solfati	mg/l	3842
TKN Filtrato	mg/l	730
Cromo 3+	mg/l	211
Rapporto COD/TKN	mg/l	≥7,5
Solfuri	mg/l	384

BOD5	mg/l	7683
COD totale	mg/l	13469
Materiali sedim.	mg/l	154
Solfiti	mg/l	192
Ammoniaca tot.	mg/l	576

nonché i diversi ulteriori limiti riportati nell'Allegato 1 al *Regolamento di fognatura e depurazione*, allegato e parte integrante del presente provvedimento.

Lo scarico deve essere inoltre effettuato nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente, dal *Regolamento di fognatura e depurazione* e dal presente provvedimento, pena l'applicazione, da parte degli enti pubblici preposti, delle sanzioni amministrative e penali previste dal D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle penali contrattuali previste dal *Contratto per il servizio di fognatura e depurazione di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale* e fermo restando, in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni, il potere di sospensione/revoca dell'autorizzazione nei casi stabiliti dalla legge e dal *Regolamento di fognatura e depurazione*.

Sono, in particolare, stabilite le seguenti prescrizioni specifiche, ad integrazione delle prescrizioni generali stabilite dal *Regolamento di fognatura e depurazione* e dalla normativa vigente:

- 1. Nel caso di eventuale approvvigionamento idrico autonomo la Società Autorizzata è tenuta a presentare ad Acque del Chiampo S.p.A., entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il prelievo, denuncia della quantità di acqua attinta mediante apposita modulistica.**
- 2. E' fatto obbligo di invio di un riepilogo annuale dei rifiuti prodotti, suddiviso per codice CER, entro il mese di giugno di ogni anno.**
- 3. E' vietato l'utilizzo, nei processi produttivi che danno luogo alla formazione degli scarichi, di prodotti contenenti idrocarburi classificati come R45 o R46 sulla base della normativa relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose o comunque contenenti oli minerali esausti e residui di combustibili liquidi, indipendentemente dalla concentrazione e dalla percentuale presente nelle acque reflue immesse nella rete fognaria industriale.**
- 4. E' fatto obbligo di invio di un riepilogo annuale delle quantità di carniccio smaltito, entro il mese di gennaio di ogni anno successivo.**
- 5. L'azienda è tenuta all'adeguamento delle reti meteoriche interne secondo quanto stabilito dall'art. 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.**

La presente autorizzazione ha durata fino **al 31/03/2017**.

La presente autorizzazione viene meno di diritto in caso di scioglimento, cessazione della impresa o sottoposizione della stessa a procedura di fallimento o di concordato, ad altra procedura derivante dallo stato di decozione o insolvenza dell'impresa.

Eventuali variazioni della ditta, ragione sociale e/o titolarità dell'impresa debbono venire preventivamente comunicate ad Acque del Chiampo S.p.a., producendo, il nuovo certificato camerale entro e non oltre 45 giorni dal perfezionamento degli atti.

Devono inoltre essere preventivamente segnalati ad Acque del Chiampo S.p.a. il trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo ed eventuali modifiche strutturali, di destinazione d'uso, dei cicli produttivi, delle modalità di approvvigionamento idrico e, in generale, ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione.

Qualora il trasferimento o le modifiche sopra indicate comportino significativi cambiamenti delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico rispetto a quanto indicato nella domanda di

autorizzazione, ovvero variazione della categoria di scarico, deve essere richiesta, con anticipo di almeno tre mesi, una nuova autorizzazione allo scarico.

La eventuale variazione del quantitativo di scarico nei casi ammessi dal *Regolamento di fognatura e depurazione* è subordinata al rilascio del preventivo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo S.p.a. ed alla modifica della presente autorizzazione.

Acque del Chiampo S.p.a. si riserva di impartire in ogni momento, con successivo provvedimento motivato, prescrizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle contenute nella presente autorizzazione, al fine di assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi della rete fognaria definita dal D.lgs. 152/06, dalla Regione e dal soggetto gestore del collettore terminale di trasferimento – Consorzio A.R.I.C.A..

La presente autorizzazione potrà essere rivista a seguito di modifiche normative o regolamentari o di prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

Il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e ferme le competenze di altre Amministrazioni in merito allo scarico. E' onere della Società Autorizzata richiedere ed ottenere gli eventuali ulteriori provvedimenti richiesti dalla legge per l'esercizio o la modifica dello scarico.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di notifica.

AMMINISTRATORE UNICO

Alberto Serafin



RICEVUTA 26-03-2015

